Scuola24

Stampa articolo

Chiudi

19/05/2015

La docenza universitaria a tempo pieno è totalmente incompatibile con altre attività

di Vincenzo Tedesco

I professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente incompatibili con il regime di impegno prescelto, anche qualora vi siano autorizzati dall'ateneo, in quanto tale autorizzazione è illegittima. Le prestazioni professionali svolte in regime di partita Iva non possono considerarsi attività occasionali compatibili con la posizione di professore universitario in regime di tempo pieno.

L'eventuale svolgimento di attività in violazione delle suddette norme è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato all'ateneo, consistente nella differenza tra quanto percepito come professore a tempo pieno e quanto sarebbe spettato per il tempo definito, maggiorato di eventuali indennità percepite sul presupposto di aver scelto il regime di impegno a tempi pieno (indennità di carica, indennità di incentivazione alla didattica). Il danno sussiste indipendentemente dal fatto che le attività didattiche siano state regolarmente svolte dai docenti. Questi principi sono affermati dalla recente sentenza della Corte dei conti Sezione Campania n. 305 del 30 marzo 2015

L'incompatibilità è totale

In particolare le pronuncia dei magistrati contabili evidenzia che la qualifica soggettiva di professore universitario e l'accettazione del regime di impegno a tempo pieno sono elementi incompatibili con l'invocazione della buona fede ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo e sono viceversa riconducibili al dolo nella forma del dolo civile contrattuale. La qualifica soggettiva di professore universitario e l'accettazione del regime di impegno a tempo pieno sono elementi incompatibili con l'invocazione della buona fede ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo e sono viceversa riconducibili al dolo nella forma del dolo civile contrattuale. Sulla base di questi principi e presupposti la Corte dei conti ha condannato dieci professori dell'università degli Studi di Napoli Parthenope al pagamento in favore dell'ateneo di somme a titolo di danno quantificate totalmente in più di un milione di euro. I richiami e i principi contenuti nella sentenza sono tanti ma merita di essere ricordato che per quanto attiene, in primo luogo, alla possibilità per il docente universitario a tempo pieno di essere contemporaneamente titolare di partita Iva la Corte, pur dando conto del fatto che, di recente, il Cun ha sostenuto in un interpello al ministro, che la mera tenuta di una partita Iva non possa di per sé comportare alcuna situazione di incompatibilità con la posizione di docente

a tempo pieno, rileva che «in base alle disposizioni contenute nel Dpr n. 633/1972, l'apertura

della partita Iva va effettuata quando un soggetto intraprenda l'esercizio di un'impresa, arte o professione e presuppone che tale esercizio venga svolto con carattere continuativo ed abituale» e che «considerato che nel nostro ordinamento giuridico sussiste un assoluto divieto per il docente a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale e che la titolarità della partita Iva va ad identificare un'attività di tipo imprenditoriale o professionale, ne dovrebbe conseguire che il docente a tempo pieno non potrebbe essere titolare di partita Iva».

Non valgono autorizzazioni

Nella sua pronuncia la Corte dei conti interviene richiamando anche un principio tipico in ambito fiscale quello dell'attrazione previsto dall'articolo 5 del Dpr 663/72. In buona sostanza lo svolgimento di attività in partita Iva implica l'attrazione della stessa sotto l'egida della partita Iva. Inoltre tra l'altro la Corte afferma in maniera decisa che i convenuti hanno tutti svolto nel periodo in considerazione attività didattiche e scientifiche incompatibili con il prescelto regime della docenza a tempo pieno alle dipendenze «in quanto tali non legittimabili né riconducibili nell'alveo della legittimità attraverso alcuna autorizzazione all'uopo rilasciata dall'ateneo», dal momento che gli articoli 60 Dpr 3/57, 11 Dpr 382/80 e 53, comma 7 Dlgs 165/2001 pongono per i dipendenti pubblici in generale, e per i docenti universitari in regime di tempo pieno in particolare, un divieto assoluto all'esercizio del commercio, dell'industria e di alcun altra professione, dal che ovviamente discende che per tali attività non può essere rilasciata alcuna autorizzazione; ove fosse rilasciata tale autorizzazione sarebbe da ritenersi inutiliter data (come più volte stabilito dalla Cassazione). Infine giova ricordare che nel citare la sentenza n. 85/2014 della Sezione Liguria, si ribadisce quanto contenuto nell'art. 15 del DPR 382/1980 che così recita: «Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved